

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ATLANTIA S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTT. 12, 14, 16, 20, 27, 28 E 32 DELLO STATUTO SOCIALE E DI INSERIMENTO DI UN NUOVO ART. 34, CON CONSEGUENTE RINUMERAZIONE DEI SUCCESSIVI ARTICOLI DELLO STATUTO, DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ORDINE DEL GIORNO IN PARTE STRAORDINARIA DELL'ASSEMBLEA CONVOCATA PER I GIORNI 19 APRILE 2011 IN PRIMA CONVOCAZIONE E 20 APRILE 2011 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

Signori Soci,

siete stati convocati per discutere e deliberare la proposta relativa alla modifica degli articoli 12, 14, 16, 20, 27, 28 e 32 dello Statuto sociale ed all'inserimento di un nuovo art. 34, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello Statuto vigente.

La presente relazione (di seguito, la **“Relazione”**), redatta dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ai sensi dell'art. 72, comma 1, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il **“Regolamento Emittenti”**), secondo lo schema n. 3, di cui all'Allegato 3A di detto Regolamento, è volta ad illustrare e motivare la proposta in oggetto, quale contenuta al punto 2 dell'ordine del giorno dell'Assemblea in sede straordinaria.

Nel prosieguo della presente Relazione, si effettuerà il confronto tra il testo vigente ed il testo che si propone adottare degli articoli 12, 14, 16, 20, 27, 28, 32 dello Statuto sociale interessati dalle proposte di modifica sottoposte alla Vostra approvazione, nonché si evidenzierà il nuovo art. 34 che si propone di introdurre nello Statuto Sociale.

**I. Premessa. La convocazione dell'odierna Assemblea e le modifiche statutarie oggetto di proposta**

L'odierna Assemblea è stata convocata dal Vostro Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 marzo 2011 e le modifiche sottoposte alla Vostra approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione derivano:

- (i) dal Decreto Legislativo n. 27 del 27 gennaio 2010, il quale ha recepito in Italia la direttiva comunitaria n. 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti da parte degli azionisti delle società quotate (di seguito il **“D.Lgs. 27/2010”**) e dalla delibera Consob n. 17592 del 14 dicembre 2010 che ha modificato alcune disposizioni del Regolamento Emittenti al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 27/2010 in materia di diritti degli Azionisti;
- (ii) dalla delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 che ha introdotto il “Regolamento recante disposizioni in materia di Operazioni con Parti Correlate” come successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito il **“Regolamento Consob OPC”**).

**II. Le modifiche statutarie relative al D.Lgs. 27/2010**

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha recepito la c.d. “Direttiva Azionisti”, avente l'obiettivo di favorire la partecipazione degli azionisti alla vita della società e, in particolare, l'esercizio, anche transfrontaliero, del diritto di voto. A tal fine, il D. Lgs. n. 27/2010, tra l'altro, ha riordinato la disciplina della gestione accentrata e della dematerializzazione, e modificato in modo sostanziale il funzionamento dell'assemblea delle società quotate, emendando a tal fine anche alcune norme del codice civile.

Le disposizioni ivi contenute si applicano con diversa decorrenza: quelle in materia di gestione accentrata e dematerializzazione (artt. 2, fatta eccezione per la parte relativa all'art. 83-*sexies* del d.lgs n.

58/1998 e s.m. di seguito “TUF”, e 5) e di sanzioni (art. 4), si applicano dall’entrata in vigore del decreto, vale a dire dal 20 marzo 2010; quelle relative al funzionamento dell’assemblea, incluse le disposizioni sul diritto di intervento e sul rappresentante designato dalla società, nonché quelle sull’esercizio del voto e quelle che modificano il codice civile (artt. 1, 2, limitatamente all’art. 83-*sexies* del TUF, 3 e 6), si applicano invece alle assemblee convocate con avviso pubblicato dopo il 31 ottobre 2010.

Le norme attuative sono state approvate da Consob con delibera n. 17592 del 14 dicembre 2010 e sono entrate in vigore decorsi quindici giorni dalla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, vale a dire in data 22 gennaio 2011.

Alcune delle suddette norme legislative e regolamentari, a seconda di quanto previsto dagli statuti vigenti alla data della loro entrata in vigore e della formulazione con cui gli stessi riproducono le norme oggetto di modifica, comportano modifiche statutarie di natura obbligatoria (ferma restando in ogni caso l’applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 27/2010 a partire dal 31 ottobre 2010, a prescindere dall’adeguamento degli statuti in questione); altre conferiscono alle società la facoltà di adottare alcune previsioni statutarie suppletive, a propria discrezione, e pertanto comportano modifiche di natura facoltativa, rimesse alla discrezionale valutazione dell’Assemblea.

Alle modifiche obbligatorie ha provveduto direttamente il Consiglio di Amministrazione, nella riunione consiliare del 21 ottobre 2010, che è stato chiamato - ai sensi dell’art. 27 dello Statuto sociale e dell’art. 2365, comma 2, cod. civ. - ad adeguare lo Statuto sociale ed il Regolamento delle Assemblee alle disposizioni normative vigenti apportando le modifiche c.d. “obbligatorie” o “necessarie”. In linea generale, le principali innovazioni già recepite nello Statuto hanno riguardato le seguenti tematiche:

- convocazione assembleare e informativa pre-assembleare;
- rappresentanza in assemblea e deleghe di voto;
- legittimazione all’intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto; nonché
- termini di deposito delle liste per la nomina degli organi sociali.

Le proposte di modifica statutaria sottoposte alla Vostra approvazione descritte di seguito hanno ad oggetto quelle rimesse alla discrezionale valutazione dell’Assemblea.

### **III. Le modifiche statutarie inerenti le “Operazioni con Parti Correlate”**

L’art. 8, comma 1, del Regolamento Consob OPC prevede che la competenza a deliberare le operazioni con parti correlate di una società quotata che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza, debba essere riservata al Consiglio di Amministrazione. Inoltre, il Regolamento Consob OPC, come implementato dalla Procedura Operazioni con Parti Correlate approvata dalla Società, in data 11 novembre 2010 (la “**Procedura OPC**”), prevede che lo Statuto possa includere delle procedure che, al ricorrere di determinate condizioni, consentano di disapplicare il Regolamento Consob OPC e la stessa Procedura OPC.

Le proposte sottoposte alla Vostra approvazione descritte di seguito sono volte ad adeguare lo Statuto Sociale con riguardo ad entrambi detti profili. In particolare, si propone ai Signori Soci:

- la modifica degli artt. 27 e 28 dello Statuto al fine di adeguarli alla previsione di cui all’art. 8, comma 1, del Regolamento Consob OPC, che riserva al Consiglio di Amministrazione la competenza per l’adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza;

- l'introduzione nello Statuto di una nuova sezione denominata "Operazioni con Parti Correlate", finalizzata a riflettere quanto previsto dagli artt. 8, comma 2, 11, comma 3, e 13, comma 6, del Regolamento Consob OPC e dagli artt. 3 comma 6, 4.2(h) e 4.4 della Procedura OPC della Società, in modo da disciplinare, rispettivamente:
  - o le condizioni che devono ricorrere al fine di poter disapplicare le disposizioni del Regolamento Consob OPC e la Procedura OPC Atlantia alle operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e siano approvate in condizioni di urgenza;
  - o i casi in cui le Operazioni con Parti Correlate di maggiore rilevanza possono essere autorizzate dall'Assemblea della Società, anche in presenza di un avviso contrario da parte del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le Operazioni con Parti Correlate;
- la conseguente rinumerazione degli articoli dello Statuto sociale successivi al nuovo articolo 34.

#### **IV. Testo dello Statuto sociale vigente e delle modifiche proposte**

Al fine di consentirVi una migliore comprensione delle modifiche che il Consiglio di Amministrazione propone di apportare agli articoli 12, 14, 16, 20, 27, 28 e 32 dello Statuto sociale e dell'inserimento del nuovo articolo 34 prima citato, con conseguente rinumerazione degli articoli successivi, è stata predisposta la tavola sinottica che segue nella quale, dopo una descrizione delle ragioni che suggeriscono l'adozione delle modifiche proposte, è riprodotto il testo degli articoli dello Statuto e, a fronte dello stesso, il nuovo testo oggetto di proposta, con evidenziazione delle relative modifiche.

#### **ARTICOLO 12 E ARTICOLI 20 E 32**

Il D. Lgs. n. 27/2010 ha modificato l'art. 2369 cod. civ., il quale ora consente alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio di escludere per statuto il ricorso a convocazioni successive alla prima, disponendo che all'unica convocazione si applichino, per l'Assemblea ordinaria, le maggioranze indicate per la seconda convocazione e, per l'Assemblea straordinaria, quelle previste per le convocazioni successive alla seconda.

La previsione di *quorum* ridotti per l'unica convocazione consente alle società una maggiore snellezza operativa, nonché di rendere certa ex ante la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea, evitando i costi connessi alla pubblicazione a pagamento sui quotidiani di avvisi circa il mancato raggiungimento dei *quorum* costitutivi per le Assemblee "deserte". Tuttavia ciò è vero, e la modalità di convocazione in questione è senz'altro da preferire quale modalità ordinaria in particolare per il caso in cui la compagine azionaria sia particolarmente frazionata e il socio di controllo non disponga di una partecipazione sufficiente a raggiungere i necessari *quorum* costitutivi. Per questa ragione, con riferimento alla Società, avuto riguardo alla sua compagine azionaria, alla misura della partecipazione detenuta dal socio di controllo, e alla consolidata prassi assembleare di tenere le riunioni in seconda convocazione, si ritiene opportuno proporre che la modalità di convocazione in oggetto sia prevista nello Statuto solo in via alternativa, quale facoltà del Consiglio di Amministrazione, affinché se ne possa avvalere per singole Assemblee ove ne ravvisi l'opportunità.

L'inserimento comporta anche l'adeguamento delle previsioni statutarie contenute negli artt. 20 e 32 quando viene effettuato il riferimento alla "prima convocazione".

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

L'Assemblea Straordinaria:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di modifica degli artt. 12, 20 e 32 dello Statuto sociale;

**DELIBERA**

1) di modificare gli articoli 12, 20 e 32 dello Statuto sociale come di seguito proposto:

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.</p> <p>Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 12</b></p> <p>Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante avviso, contenente le informazioni richieste dalle norme legislative e regolamentari e pubblicato, nei termini previsti da dette norme, sul sito internet della Società e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento.</p> <p>Nell'avviso può essere fissato il giorno delle convocazioni successive alla prima, fermo restando che può essere indicata al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.</p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità, che sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria si tengano a seguito di un'unica convocazione. Per la validità della costituzione e delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima ovvero unica convocazione valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p>Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 20</b></p> <p>L'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai Soci e dal Consiglio di Amministrazione uscente, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.</p> <p>Le liste dei candidati alla carica di amministratore dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima <b>o unica</b> convocazione.</p> <p>Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile, almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima <b>o unica</b> convocazione.</p> <p style="text-align: center;"><i>[invariato]</i></p> <p>Ciascun Socio proponente dovrà presentare e/o recapitare presso la sede legale, entro il termine di ventuno giorni prima di quello fissato per</p>

<p>L'Assemblea in prima convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	<p>L'Assemblea in prima <b>o unica</b> convocazione, certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi della normativa di legge e regolamentare vigente, comprovante la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste.</p> <p style="text-align: center;"><b>[invariato]</b></p>
<p style="text-align: center;"><i>Nomina del Collegio Sindacale</i> <b>Art. 32</b></p> <p>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.</p> <p style="text-align: center;">[...]</p>	<p style="text-align: center;"><i>Nomina del Collegio Sindacale</i> <b>Art. 32</b></p> <p>Di norma i membri del Collegio Sindacale sono nominati mediante la procedura del voto di lista.</p> <p style="text-align: center;"><b>[invariato]</b></p> <p>Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede legale almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima <b>o unica</b> convocazione. Le liste verranno messe a disposizione del pubblico con le modalità previste dalla normativa applicabile almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima <b>o unica</b> convocazione.</p> <p style="text-align: center;"><b>[invariato]</b></p>

- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli artt. 12, 20 e 32 dello Statuto sociale aggiornati con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

#### ARTICOLO 14

L'art. 135-*undecies* del TUF stabilisce che, salvo che lo statuto disponga diversamente, gli emittenti debbano designare per ciascuna assemblea un soggetto (c.d. "**Rappresentante Designato**") al quale i soci possono conferire – entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione e senza sopportare alcuna spesa – una delega con le istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Come già rilevato la norma in questione è tra quelle che trovano applicazione a partire dalle assemblee

convocate con avviso pubblicato dopo il 31 ottobre 2010. Pertanto è già in vigore. Con riguardo all'Assemblea convocata per il giorno 19 aprile 2011, in prima convocazione, e per il giorno 20 aprile 2011 in seconda convocazione, la Società ha adempiuto a detto obbligo nominando quale Rappresentante Designato la Servizio Titoli S.p.A..

Sebbene l'art. 135-*undecies* del TUF consenta di derogare statutariamente all'obbligo di nominare un Rappresentante Designato gravante in capo alla Società, si è valutato che la nomina di un Rappresentante Designato anche per le future Assemblee, nonostante possa costituire per la Società un aggravio procedurale e di costi, sia da considerarsi positivamente, in quanto offre uno strumento che facilita la partecipazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto e l'esercizio di tale diritto. Si propone pertanto di non esercitare la suddetta facoltà di deroga e, anzi, per maggior chiarezza e pronto riferimento da parte dei Soci, si ritiene opportuno modificare l'articolo 14 dello Statuto Sociale al fine di segnalare a beneficio degli azionisti l'esistenza di tale prerogativa.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

L'Assemblea Straordinaria:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di modifica degli art. 14 dello Statuto sociale;

**DELIBERA**

1) di modificare l'articolo 14 dello Statuto sociale come di seguito proposto:

Testo Vigente	Testo Proposto
<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p>Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta, che può essere conferita anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.</p> <p>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 14</b></p> <p>Ogni soggetto al quale spetta il diritto di voto che abbia diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare <b>ai sensi di legge dal rappresentante (o i suoi sostituti) designato dalla società per ciascuna Assemblea ovvero da un rappresentante (o i suoi sostituti) designati da detto soggetto. mediante</b> La delega deve essere conferita per iscritto, <del>scritta che può essere conferita</del> anche in via elettronica, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari.</p> <p>La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società o posta elettronica certificata secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ovvero utilizzando una eventuale diversa modalità di notifica elettronica indicata in detto avviso, nei termini e con le modalità previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sulla legittimazione all'intervento in Assemblea.</p> <p>Lo svolgimento delle Assemblee è disciplinato in ogni caso dal Regolamento delle Assemblee riportato in appendice al presente statuto.</p>

- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell'art. 14 dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

### ARTICOLO 16

L'art. 2364, comma 2, del codice civile prevede che l'Assemblea debba essere convocata almeno una volta l'anno entro il termine stabilito dalla Statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ma consente allo Statuto di prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. All'esito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 27/2010 nell'art. 154-ter del TUF, la facoltà di avvalersi di detta estensione è ora nuovamente attribuita anche alle società quotate, ferma restando la necessità di rispettare il termine dei 120 giorni per la messa a disposizione del pubblico della relativa documentazione finanziaria.

Quanto precede trova applicazione anche nel caso in cui non si provveda a modificare lo Statuto sociale. Tuttavia, a scopo di chiarezza e informativa verso i soggetti interessati, appare opportuno modificare l'articolo 16 dello stesso, dando conto di tale nuova normativa.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

L'Assemblea Straordinaria:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di modifica dell'art. 16 dello Statuto sociale;

### **DELIBERA**

- 1) di modificare l'articolo 16 dello Statuto sociale come di seguito proposto:

Testo Vigente	Testo Proposto
<b>Art. 16</b>	<b>Art. 16</b>
<p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.</p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.</p>	<p>Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie <b>ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti.</b></p> <p>L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno <b>entro il termine massimo previsto dalle norme legislative e regolamentari vigenti, ferma la facoltà di prorogare tale termine</b> <del>entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; essa può essere convocata nel termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società</del> <b>nei limiti previsti dalle norme legislative e regolamentari vigenti.</b></p>

- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo dell'art. 16 dello Statuto sociale aggiornato con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

### **ARTICOLI 27 E 28**

L'art. 8, comma 1, del Regolamento Consob OPC prevede che la competenza a deliberare le operazioni con parti correlate di una società quotata che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza, deve essere riservata al Consiglio di Amministrazione. Si rende pertanto opportuno modificare gli articoli 27 e 28 dello Statuto sociale al fine di adeguarli a quanto previsto dalle nuove norme regolamentari che precedono.

In data 9 marzo 2011 il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Atlantia ha espresso parere favorevole sulla proposta di modifica degli artt. 27 e 28 dello statuto sociale.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

**L'Assemblea Straordinaria:**

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alle proposte di modifica degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale;
- preso atto altresì del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate rilasciato in data 9 marzo 2011;

### **DELIBERA**

- 1) di modificare gli articoli 27 e 28 dello Statuto sociale come di seguito proposto:

<b>Testo Vigente</b>	<b>Testo Proposto</b>
<b>Art. 27</b>	<b>Art. 27</b>
<p>Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;</li> <li>- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</li> </ul>	<p>Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la delibera di fusione nei casi di cui agli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile;</li> <li>- l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;</li> <li>- l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.</li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;</li> <li>- l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</li> <li>- il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;</li> <li>- <b>l'adozione delle deliberazioni concernenti operazioni con parti correlate della Società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza.</b></li> </ul> <p>Il Consiglio di Amministrazione, ovvero gli Amministratori ai quali siano stati conferiti specifici poteri, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate ed in particolare riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi, in sede di riunioni di Consiglio di Amministrazione da tenersi con periodicità almeno trimestrale ovvero, in caso d'urgenza, a mezzo di documentazione da inviare con lettera raccomandata a ciascun Sindaco effettivo.</p> <p>L'Amministratore Delegato e il Comitato Esecutivo, se costituito, riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, nelle riunioni di Consiglio convocate per l'approvazione del bilancio di esercizio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p>Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.</p> <p>Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 28</b></p> <p>Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.</p> <p>Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 codice civile, può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.</p> <p>Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge <b>ed a quelle di cui al precedente articolo 27</b> - ritenga opportune, al Presidente, ai Vice Presidenti, anche se non sostituiscono il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.</p>

- 2) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare il testo degli artt. 27 e 28 dello Statuto sociale aggiornati con le variazioni di cui al punto 1) che precede, nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

### **ARTICOLO 34**

Il Regolamento Consob OPC stabilisce che le società quotate debbano adottare procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni che le stesse eseguono con proprie parti correlate. Ai sensi di tale Regolamento dette procedure interne avrebbero dovuto essere adottate entro l'1 dicembre 2010.

La Società ha ottemperato a quanto ivi previsto con l'approvazione, in data 11 novembre 2010, della Procedura OPC. Al riguardo si segnala in particolare che la Procedura OPC prevede che lo statuto possa includere delle procedure che, al ricorrere di determinate condizioni, consentano di disapplicare il Regolamento Consob OPC e detta Procedura OPC.

Le proposte di modifica statutarie sottoposte alla Vostra approvazione descritte di seguito hanno ad oggetto l'inserimento, prima della sezione "Bilancio e riparto degli utili", di una nuova sezione relativa alle procedure di approvazione delle operazioni con parti correlate, e includono dette ipotesi. In data 9 marzo 2011 il Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Atlantia ha espresso parere favorevole all'introduzione di dette proposte di modifica.

In particolare (in conformità a quanto previsto dall'art. 13, comma 6, del Regolamento Consob OPC), l'articolo 3.6 della Procedura OPC prevede che, fermo quanto previsto dall'art. 5 (informazioni da fornire al pubblico) del Regolamento Consob OPC, ove applicabile, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta espressamente e siano rispettati determinati requisiti, le disposizioni del Regolamento Consob OPC e la Procedura OPC non si applicano alle operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e siano approvate in condizioni di urgenza. L'inserimento di una tale previsione nello Statuto sociale appare opportuna in quanto, in difetto, Atlantia non potrebbe avvalersi dell'esenzione prevista dall'art. 3.6 della Procedura OPC.

Inoltre (in conformità a quanto previsto dagli artt. 8, comma 2, e 11 comma 3, del Regolamento Consob OPC), gli artt. 4.2.(h) e 4.4 della Procedura OPC prevedono che, nel caso in cui lo Statuto della Società lo consenta, le operazioni con parti correlate della società che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, devono essere considerate di maggiore rilevanza, di competenza consiliare e/o di competenza assembleare, possono essere eseguite anche in presenza di un avviso contrario del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate di Atlantia nel caso in cui siano autorizzate dall'Assemblea di Atlantia, purché i soci non correlati che partecipano all'Assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. L'autorizzazione si intende negata ove consti il voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti (c.d. *withewash*). L'inserimento di tali previsioni nello Statuto sociale appare opportuna in quanto permette una maggiore flessibilità in relazione all'approvazione di operazioni con parti correlate anche di maggiore rilevanza, consentendo tra l'altro a Atlantia di avvalersi di una procedura "rafforzata" di rango statutario.

L'inserimento di una nuova sezione relativa alle procedure di approvazione delle operazioni con parti correlate prima della sezione "Bilancio e riparto degli utili", comporta la rinumerazione dei successivi articoli dello Statuto.

In relazione a quanto sopra Vi invitiamo quindi ad approvare la seguente proposta:

L'Assemblea Straordinaria:

- preso atto della relazione del Consiglio di Amministrazione relativa alla proposta di inserimento di una nuova sezione nello Statuto sociale, prima della sezione "Bilancio e riparto degli utili", che disciplini alcune procedure un materia di operazioni con parti correlate;
- preso atto altresì del parere favorevole del Comitato degli Amministratori Indipendenti per le operazioni con parti correlate rilasciato in data 9 marzo 2011;

**DELIBERA**

- 1) di approvare l'inserimento nello Statuto sociale, prima della sezione "Bilancio e riparto degli utili", di una nuova sezione rubricata "Operazioni con Parti Correlate", avente il seguente testo:

Testo Vigente	Testo Proposto
	<p style="text-align: center;"><b>Operazioni Con Parti Correlate</b> <b>Art. 34</b></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione può dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza consiliare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, approvata dal Consiglio medesimo, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, purché il compimento di tale operazione sia autorizzato dall'Assemblea ordinaria e purchè a tale assemblea:</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>(i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e</b></p> <p style="padding-left: 40px;"><b>(ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.</b></p> <p><b>Il Consiglio di Amministrazione può altresì dare esecuzione ad un'operazione con parti correlate della società di competenza assembleare, che ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti deve essere considerata di maggiore rilevanza, nonostante l'avviso contrario degli amministratori indipendenti competenti, nel caso in cui la relativa proposta sia stata sottoposta dal Consiglio medesimo all'Assemblea ordinaria,</b></p>

purché a tale Assemblea

- (i) partecipino tanti soci che, ai sensi delle norme legislative e regolamentari vigenti, possano essere considerati non correlati alla società e che rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto; e
- (ii) la maggioranza degli anzidetti soci votanti non abbia espresso voto contrario all'operazione in questione.

Fermo quanto previsto dalle norme di legge e regolamentari in materia di obblighi informativi verso il pubblico e le autorità competenti, le procedure adottate dalla società in conformità a dette norme non si applicano alle operazioni con parti correlate di qualsiasi valore, che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate e che siano approvate in condizioni di urgenza, purché:

- (a) qualora l'operazione da compiere ricada nelle competenze dell'Amministratore Delegato o (se costituito) del Comitato Esecutivo della società, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della società sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- (b) ferma restando la sua efficacia, l'operazione sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima Assemblea ordinaria utile;
- (c) il Consiglio di Amministrazione della società predisponga per tale Assemblea ordinaria una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (d) il Collegio Sindacale della società riferisca a tale Assemblea ordinaria le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti paragrafi (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, almeno ventuno giorni prima di quello

	<p>fissato per l'Assemblea ordinaria interessata;</p> <p>(f) entro il giorno successivo a quello dell'Assemblea ordinaria interessata, siano messe a disposizione del pubblico - con le modalità indicate nelle norme legislative e regolamentari vigenti - le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci che ai sensi di dette norme sono qualificabili non correlati alla società.</p>
--	---

- 2) di rinumerare di conseguenza gli articoli successivi al nuovo articolo 34;
- 3) di attribuire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ed all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro e con piena facoltà di sub-delega, ogni potere per dare esecuzione alle deliberazioni che precedono, ivi incluso, a titolo meramente indicativo, il potere di depositare e pubblicare lo Statuto sociale aggiornato con la nuova sezione rubricata "Operazioni con Parti Correlate" di cui al punto 1) che precede, rinumerando di conseguenza gli articoli successivi al nuovo art. 34 secondo quanto descritto al precedente punto 2), nonché compiere tutto quanto necessario od opportuno per ottenere l'approvazione di legge alle suddette deliberazioni, con facoltà di accettare e introdurre nelle stesse qualsiasi modificazione e/o integrazione, di carattere formale e non sostanziale, che risultasse necessaria in sede di iscrizione o comunque richiesta dalle Autorità competenti, con esplicita anticipata dichiarazione di approvazione e ratifica.

**V. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione in merito all'eventuale ricorrenza del diritto di recesso**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che le proposte di modifica agli articoli 12, 14, 16, 20, 27, 28, 32 dello Statuto sociale e l'inserimento di un nuovo art. 34 (con conseguente rinumerazione degli articoli successivi) sopra evidenziate non rientrino nell'ambito di applicazione degli artt. 2437 e seguenti cod. civ. relative al diritto di recesso e, pertanto, viene omessa la trattazione dei punti 4) e 5) dello schema n. 3, di cui all'Allegato 3A del Regolamento Emittenti di cui in premessa.

Roma, 15 marzo 2011

**Atlantia S.p.A.**  
p. il Consiglio di Amministrazione  
Il Presidente  
Dott. Fabio Cerchiai